



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 100 LEGISLATURA N. X

PR/PN/AEA 0 NC Oggetto: Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica ulteriore al regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 'Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)". Approvazione. Revoca della DGR 30 dicembre 2016 n. 1662

Prot. Segr. 32

Lunedì 23 gennaio 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO:REGOLAMENTO REGIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
CONCERNENTE: "Modifica ulteriore al regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 'Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)".
Approvazione. Revoca della DGR 30 dicembre 2016 n. 1662.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica ulteriore al regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 'Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)", e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla PF Attività normativa;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF Caccia e pesca e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e agricoltura;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare il regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica ulteriore al regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 'Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)", così come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente atto;
- di revocare pertanto la DGR 30 dicembre 2016 n. 1662 avente a oggetto: "Modifica ulteriore al regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 'Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)".

Il Segretario della Giunta regionale
(Fabrizio Costa)

Il Presidente della Giunta regionale
(Luca Censcioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Attività normativa ha predisposto, d'intesa con il Servizio Ambiente e agricoltura, l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale per la modifica del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7. Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

Le principali modifiche che si propongono con la presente proposta di regolamento riguardano i seguenti profili:

- 1) possibilità di riconoscere le abilitazioni delle figure tecniche previste dall'articolo 2 del r.r. 3/2012, conseguite presso altre Regioni o Province autonome o enti, agenzie e altri organismi da queste dipendenti (articolo 1 della proposta di regolamento);
- 2) modalità di trasmissione del piano di gestione annuale dall'ATC alla struttura organizzativa regionale competente e attuazione dello stesso piano (articolo 5 della proposta di regolamento);
- 3) disciplina delle modalità e dei termini per il prelievo del cinghiale, ai sensi dell'articolo 7 del r.r. 3/2012. In particolare si prevede al comma 9 ter che: "Nei casi di cui al comma 9 le UG-cinghiale per la caccia di selezione sono assegnate in via prioritaria agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti, in possesso delle qualifiche necessarie di cui all'articolo 2, il cui fondo insiste nella UG stessa" (articolo 6, comma 4, della proposta di regolamento);
- 4) modalità di compilazione e trasmissione del verbale di caccia (articolo 7 della proposta);
- 5) modalità con le quali si attua il piano annuale di gestione, ai sensi dell'articolo 13 del r.r. 3/2012 (articolo 10 della proposta di regolamento);
- 6) composizione della commissione tecnica regionale che verrebbe a essere così composta: a) dirigente dalla struttura organizzativa competente in materia di caccia della Regione o suo delegato che la presiede; b) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; c) un rappresentante della Polizia provinciale; d) un rappresentante di ciascun ATC; e) un rappresentante designato dalle associazioni venatorie; f) un rappresentante designato dalle associazioni agricole" (articolo 12 della proposta di regolamento).

Con l'occasione, in considerazione del riordino delle funzioni delle Province, ai sensi della legge regionale n. 13/2015, sono state apportate le necessarie modifiche al regolamento, prevedendo, nelle norme finali, che la parola "Provincia" e "provinciale" sono sostituite, rispettivamente, dalla parole: "Regione" e "regionale" (articolo 13 della proposta di regolamento).

Sulla bozza di regolamento si è tenuta, in data 7 ottobre 2016, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Sul testo si è espressa la Commissione consiliare competente con il parere n. 45/16 in data 7 dicembre 2016, favorevole a condizione dell'inserimento di alcuni emendamenti che sono stati accolti e inseriti nel testo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1662 del 30 dicembre 2016.

Successivamente è pervenuto il parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) n. 2 del 12 gennaio 2017, favorevole all'intero testo inviato dalla Giunta regionale.

Anche in base al parere favorevole del CAL, in merito all'art. 7 della proposta, che modifica l'art. 8 del regolamento in vigore, si ritiene di dover ripristinare il testo del comma 3 originariamente predisposto, che inserisce un orario unico per l'avvio della caccia sia in braccata che in girata ed



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

elimina la comunicazione dell'avvio e della fine della braccata e della girata medesime. Ciò al fine di garantire una maggiore efficacia agli imprescindibili interventi di controllo di cui trattasi. Inoltre, per tener conto dei tempi tecnici di pubblicazione di questo atto è necessario che le date di cui all'art. 13, contenente le norme transitorie e finali, siano posticipate al 10 febbraio per quanto riguarda il comma 2 (termine entro cui gli ATC devono adeguare i propri regolamenti attuativi), e al 20 febbraio per quanto riguarda il comma 4 (termine entro il quale le squadre, i gruppi di girata e i seleccacciatori devono presentare all'ATC la domanda per l'accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale).

Il Dirigente della PF
Attività normativa
(Paolo Costanzi)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF CACCIA E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente della PF
(Uriano Meconi)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio
(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 17 pagine, di cui n. 13 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Fabrizio Costa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica ulteriore al regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 'Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)".

Art. 1

(Modifica dell'art. 2)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7. Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), le parole: "Le Province riconoscono le abilitazioni conseguite presso altre Province o altre Regioni" sono sostituite dalle parole: "Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente riconosce le abilitazioni conseguite presso altre Regioni o Province autonome o enti, agenzie e altri organismi da queste dipendenti".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del r.r. 3/2012 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Coloro che sono in possesso delle qualifiche tecniche di cui al comma 1 lettere c) ed e), acquisiscono anche la qualifica di operatori addetti all'attività di controllo rispettivamente degli ungulati e del cinghiale ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della l.r. 7/1995."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2
(Modifica dell'art. 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 3/2012, le parole: "e coerenti con le scelte programmatiche operate dalla Regione, che a tal fine si avvale della consulenza dell'ISPRA" sono sostituite dalle parole: "nel rispetto della normativa vigente".

Pa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3
(Modifica dell'art. 4)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 3/2012, le parole: ", dai confini degli ATC o dai confini di Provincia" sono sostituite dalle parole: "o dai confini degli ATC".

ga

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4

(Modifica dell'art. 5)

1. Al comma 4 dell'articolo 5 del r.r. 3/2012, sono soppresse le parole: “, qualora consentito,”.

PGU

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5
(Modifica dell'art. 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 3/2012, le parole: "nei criteri e indirizzi regionali e nel piano faunistico-venatorio provinciale, adotta il piano annuale di gestione entro il 30 aprile" sono sostituite dalle parole: "nel piano faunistico-venatorio regionale, adotta il piano annuale di gestione entro il 31 marzo".

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 del r.r. 3/2012 sono aggiunte infine le parole: " , anche in formato .shp"

3. Il comma 3 dell'articolo 6 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

PC
"3. L'ATC, entro il medesimo termine di cui al comma 1, previa verifica dei requisiti, trasmette alla struttura organizzativa regionale competente il piano di gestione annuale in formato elettronico e all'OFR solamente la parte del piano di prelievo riferita alla caccia di selezione. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente, entro quindici giorni dalla trasmissione del piano, verificatane la conformità con la normativa vigente e previo parere vincolante dell'OFR, lo approva e ne autorizza l'attuazione. A seguito dell'approvazione l'ATC provvede a distribuire le singole autorizzazioni e il materiale necessario per il prelievo. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente e l'OFR possono richiedere all'ATC modifiche o integrazioni per una sola volta con sospensione del procedimento. Qualora le integrazioni prodotte dall'ATC non siano conformi, il dirigente della struttura organizzativa regionale competente stabilisce le adeguate prescrizioni."

4. Al comma 4 dell'articolo 6 del r.r. 3/2012, le parole: "redige e consegna alla Provincia" sono sostituite dalle parole: "trasmette alla struttura organizzativa regionale competente" e dopo le parole: "relazione consuntiva annuale" sono inserite le parole: "in formato elettronico" e le parole: "L'ATC provvede altresì" sono sostituite dalle parole: "L'ATC, entro la stessa data, provvede altresì".

5. Al comma 5 dell'articolo 6 del r.r. 3/2012 sono soppresse le lettere c), d), e), f) e g).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6
(Modifica dell'art. 7)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del r.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente:

"b) nel territorio ricadente in zona B, dalle squadre di braccata, dai gruppi di girata e dai selecacciatori."

2. Al comma 1 bis dell'articolo 7 del r.r. 3/2012 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli ATC, qualora ne accertino la necessità e verificate le condizioni territoriali e di sicurezza possono ammettere squadre di braccata finalizzate al raggiungimento di densità pari a zero individui per chilometro quadrato."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 del r.r. 3/2012 è inserito il seguente:

"3 bis. La squadra di braccata ammessa in zona C deve avere i seguenti requisiti:

- a) essere costituita da un minimo di sei a un massimo di dodici cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in forma collettiva, compreso il caposquadra con almeno due sostituti aventi la qualifica di caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata e un operatore addetto al rilevamento biometrico dei capi abbattuti;
- b) essere costituita da almeno l'80 per cento di residenti nel territorio regionale."

4. Alla lettera b bis) del comma 4 dell'articolo 7 del r.r. 3/2012 sono soppresse le parole: "E' esonerato dal rinnovo il cane che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno cinque girate con esito positivo."

5. La lettera b) del comma 9 dell'articolo 7 del r.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente:

"b) ad ammettere le squadre di braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori al prelievo nel DG-cinghiale della zona B. L'ATC stabilisce se assegnare le UG-cinghiale per l'intera annata venatoria o per una giornata di caccia, sulla base di quanto previsto dal proprio regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e);".

6. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 7 del r.r. 3/2012 è aggiunto il seguente: "9 ter. Nei casi di cui al comma 9 le UG-cinghiale per la caccia di selezione sono assegnate in via prioritaria agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti, in possesso della qualifica necessaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il cui fondo insiste nella UG stessa."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7*(Modifica dell'art. 8)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del r.r. 3/2012 è inserito il seguente:

"1 bis. Per poter svolgere l'attività di prelievo le squadre di braccata ammesse in zona C devono essere formate da almeno cinque cacciatori oltre al caposquadra, con un massimo di dieci componenti. Possono essere impiegati nell'azione di caccia al massimo tre cani."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 del r.r. 3/2012 è inserito il seguente:

"3 bis. Possono partecipare alla braccata in zona C al massimo due ospiti, i quali non concorrono alla determinazione del numero minimo di ammissione."

3. Il comma 5 bis dell'articolo 8 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

PA "5 bis. Allo scopo di agevolare la raccolta di dati relativi al prelievo e per consentire le attività di vigilanza, il caposquadra e il conduttore di cane limiere sono tenuti a compilare il verbale di caccia, contenuto in apposito registro, riportante i dati riferiti alla data e orario di inizio attività, le presenze attestate dalla firma dei membri della squadra o del gruppo e gli eventuali ospiti, nonché gli altri dati necessari. Qualora il verbale venga compilato in formato elettronico, deve essere trasmesso all'ATC prima dell'inizio della braccata o della girata ed è firmato digitalmente anche solo dal caposquadra o dal conduttore di cane limiere. In ogni caso il verbale deve essere compilato prima dell'inizio della tabellazione dell'area di caccia e non può essere modificato o integrato sino al termine dell'azione di caccia. Ogni verbale di caccia si completa con la scheda di abbattimento in cui devono essere annotate le informazioni riferite agli animali abbattuti. I dati di sintesi dei verbali, se cartacei, devono essere trasmessi mensilmente all'ATC in cui la squadra o il gruppo operano. Viceversa, le schede di sintesi inviate in formato elettronico e firmate digitalmente dal caposquadra o conduttore di cane limiere e dal rilevatore biometrico devono essere trasmesse giornalmente."

4. Il comma 6 dell'articolo 8 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente: "6. La caccia in braccata e la caccia in girata prendono avvio dalle ore 10,00."



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8
(Modifica dell'art. 9)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del r.r. 3/2012 le parole: "sotto il controllo della Provincia e coordinati" sono sostituite dalle parole: "che si coordina".

2. Al comma 7 dell'articolo 9 del r.r. 3/2012 le parole: "dall'alba" sono sostituite dalle parole: "sulla base degli orari indicati nel calendario venatorio regionale".

(16)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 9

(Modifica dell'art. 11)

1. Il comma 4 dell'articolo 11 del r.r. 3/2012 è abrogato.

2. Al comma 5 dell'articolo 11 del r.r. 3/2012 sono soppresse le parole: "Per esercitare il controllo tramite abbattimento la Provincia si avvale, oltre che del proprio personale di vigilanza, delle figure previste dall'articolo 25 della l.r. 7/1995."

SGA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 10
(Modifica dell'art. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del r.r. 3/2012 le parole: "L'ATC, sulla base delle indicazioni contenute nei criteri e indirizzi regionali e nel piano faunistico-venatorio provinciale, adotta entro il 31 maggio" sono sostituite dalle parole: "L'ATC, sulla base del piano faunistico-venatorio regionale, adotta entro il 15 maggio" e dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c bis) la pianificazione territoriale di cui all'articolo 12, anche in formato .shp;" .

2. Il comma 2 dell'articolo 13 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente: "2. L'ATC, entro il termine di cui al comma 1, previa verifica dei requisiti, trasmette alla struttura organizzativa regionale competente e all'OFR il piano di gestione annuale in forma elettronica. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente, entro 30 giorni dalla trasmissione del piano, verificatane la conformità con la normativa vigente e previo parere vincolante dell'OFR, lo approva e ne autorizza l'attuazione. A seguito dell'approvazione l'ATC provvede a distribuire le singole autorizzazioni e il materiale necessario per il prelievo. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente e l'OFR possono richiedere all'ATC modifiche e integrazioni per una sola volta con sospensione del procedimento. Qualora le integrazioni prodotte dall'ATC non siano conformi, il dirigente della struttura organizzativa regionale competente stabilisce le adeguate prescrizioni."

3. Al comma 2 bis dell'articolo 13 del r.r. 3/2012 le parole: "L'ATC provvede altresì" sono sostituite dalle parole: "L'ATC, entro la stessa data, provvede altresì".

4. Al comma 3 dell'articolo 13 del r.r. 3/2012 sono soppresse le lettere c), d), e), f), g) e h).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 11
(Modifica dell'art. 18)

1. Il comma 10 dell'articolo 18 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente: "10. L'abilitazione dell'ausiliare è effettuata attraverso una specifica prova di lavoro, organizzata dall'ATC, valutata da un giudice dell'ENCI, esperto in cani da traccia."

pa

1



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 12
(Modifica dell'art. 19)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del r.r. 3/2012 è sostituito dal seguente: "2. La commissione è composta da:

- a) il dirigente dalla struttura organizzativa competente in materia di caccia della Regione o suo delegato che la presiede;
- b) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
- c) un rappresentante della Polizia provinciale;
- d) un rappresentante di ciascun ATC;
- e) un rappresentante designato dalle associazioni venatorie;
- f) un rappresentante designato dalle associazioni agricole."

PGA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 13*(Norme transitorie e finali)*

1. Le disposizioni di questo regolamento si applicano dalla stagione venatoria 2017/2018
2. Gli ATC debbono adeguare i propri regolamenti attuativi entro il 10 febbraio 2017.
3. Nelle more dell'approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale, la pianificazione e la gestione degli ungulati sono attuate sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria e dei Piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.
4. Per l'anno 2017 le squadre, i gruppi di girata e i selecacciatori presentano all'ATC la domanda per l'accesso alla gestione e al prelievo del cinghiale entro il 20 febbraio.
5. La parola: "Provincia", ovunque presente nel r.r. 3/2012, è sostituita dalla parola: "Regione".
6. La parola: "provinciale", ovunque presente nel r.r. 3/2012, è sostituita dalla parola: "regionale".

PA

V